

Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera - art. 33, comma 3, CGS - emolumenti - forza maggiore – sanzione – funzione della pena nell'ordinamento sportivo – differenza rispetto all'ordinamento penale - restaurazione della *par condicio* nelle competizioni agonistiche

Descrizione

Il mancato pagamento degli emolumenti integra un illecito connotato da mera condotta omissiva, in quanto violativo di un preciso obbligo di *facere*: versare una determinata somma entro un determinato termine, di talché lo spirare del termine in assenza della condotta doverosa integra ex se l'elemento materiale della fattispecie. Ciò non toglie che il giudice ben potrebbe ravvisare ragioni per moderare, mediante il riconoscimento di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio. La ragione per la quale ciò non è consentito è in realtà connessa alla funzione stessa della sanzione conseguente all'illecito di cui si è resa responsabile la società sportiva. La formula che si legge nella norma sanzionatoria non è delle più felici, atteso che essa recita: *"il mancato pagamento [] comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica"*; tuttavia è logico supporre che si sia voluto indicare un limite invalicabile (verso il basso, ovviamente). *"A partire da almeno"* sta evidentemente a significare che il punto di "partenza" deve necessariamente e inderogabilmente essere quello indicato dal c.d. "legislatore" sportivo. Ma, a favore di tale tesi, milita altro argomento, di ben più consistente spessore sistematico. L'ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e *cum grano salis*, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest'ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della *par condicio* nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudice certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. A seguito del ragionamento sopra articolato, si spiega la non perspicua espressione che si legge nell'art. 33 CGS (appunto *"a partire da almeno"*).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 88/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 33, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 088 CFA del 13 luglio 2020 (Procuratore Federale/Cosenza Calcio srl/Trapani Calcio srl/Dr.ssa Pretti Monica/Dr. Pace Giuseppe)